

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra

TRENTINO SVILUPPO S.p.A., con sede in Rovereto (TN), Via Fortunato Zeni n. 8, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento 00123240228, Capitale Sociale 200.000.000,00 Euro interamente versati, con unico azionista, la Provincia autonoma di Trento, in persona di xxxxxx, di seguito per brevità chiamata solamente “*Trentino Sviluppo*” o “*Stazione Appaltante*”;

e

xxxxxx con sede in xxxxx P.IVA e C.F. xxxxx indirizzo posta elettronica certificata xxxxx in persona del Legale rappresentante, xxxxx, di seguito anche solamente “*Società*” o “*Appaltatore*”

CODICE CIG 8526630DA8

Premesso che:

1. Trentino Sviluppo S.p.A., nell’ambito della sua attività istituzionale, ha rilevato la necessità, anche in considerazione della particolarità del periodo storico dovuta al diffondersi dell’epidemia da Covid-19 che ha visto un aumento esponenziale dell’utilizzo dell’*home working* e delle altre forme di lavoro agile, di dotare l’Azienda di nuovi strumenti ICT;
2. in particolare, a seguito di un’analisi effettuata dagli uffici competenti, è stata individuata quale migliore soluzione per rispondere alle esigenze aziendali la creazione di un ambiente Cloud di Microsoft, l’installazione di un server Sharepoint per la gestione degli archivi condivisi, l’acquisto di licenze O365 per i dipendenti e i collaboratori con attivazione di un servizio di formazione, assistenza e manutenzione;
3. Trentino Sviluppo S.p.A., tramite lo strumento del Sistema dinamico di acquisizione (c.d. SDAPA) messo a disposizione da Consip, ha esperito una procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e degli art. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (in seguito: L.P. n. 2/2016) e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.), con

Trentino Sviluppo Spa

socio unico
cap. soc. € 200.000.000 i.v.
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.
di Trento n. 00123240228
Società sottoposta all’attività
di direzione e coordinamento
della Provincia autonoma di Trento

Sede legale e operativa

Polo Tecnologico
Via Fortunato Zeni, 8
38068 Rovereto (TN)
Tel. +39 0464 443111
info@trentinosviluppo.it
segreteria@pec.trentinosviluppo.it

- un solo Lotto, finalizzata all'individuazione del soggetto a cui affidare la relativa fornitura;
4. la Società "xxx", come risulta dal verbale di gara di data xxx è risultata la migliore offerente;
 5. Trentino Sviluppo ha verificato con esito favorevole la sussistenza in capo alla medesima Società dei requisiti di partecipazione richiesti dalla documentazione di gara.

Tutto ciò premesso, ritenuto parte sostanziale ed integrante del presente contratto

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'incarico

1. Trentino Sviluppo, come sopra rappresentata, affida a xxx che, come sopra rappresentata, accetta, la fornitura dei prodotti come meglio specificati negli atti di gara.
2. Detta fornitura dovrà essere svolta alle condizioni stabilite nel presente contratto ed inoltre:
 - alle condizioni stabilite nel Capitolato d'oneri che, previa verifica e sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale da parte della Società, viene allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale;
 - alle indicazioni riportate nel Capitolato Tecnico e nell'Allegato A – Allegato tecnico che costituiscono parte integrante del presente contratto;
 - all'offerta tecnica e all'offerta economica presentate, che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegate.
3. Si specifica inoltre che, in caso di contrasto sull'interpretazione ed applicazione delle relative clausole, prevarranno quelle previste nel Capitolato d'oneri, preventivamente accettato in fase di offerta.

Art. 2 Durata

1. Il presente contratto avrà validità 36 mesi dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di 12 mesi alle medesime condizioni ivi previste.
2. È esclusa inoltre ogni forma di rinnovo tacito.
3. Trentino Sviluppo si riserva, altresì, la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da far pervenire all'altra parte con un preavviso di 15 giorni, dal presente contratto per motivate sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ivi comprese quelle di ordine finanziario, organizzativo e programmatico, dipendenti da determinazioni statali e/o regionali e/o provinciali; ciò senza che l'Impresa possa

pretendere alcunché a qualsivoglia titolo. Quest'ultima non potrà perciò vantare l'esistenza di alcuna aspettativa o qualsivoglia pretesa nei confronti della stazione appaltante volta ad ottenere il mantenimento e la prosecuzione del presente contratto.

Art. 3 Modalità di esecuzione del servizio

1. Le modalità e le condizioni generali di esecuzione sono regolate secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e dall'offerta tecnica presentata.

Art. 4 Gestione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha individuato xxx quale Referente per la Fase esecutiva del presente contratto, che assume la direzione dell'esecuzione dello stesso.
2. Per l'Appaltatore è nominato quale Responsabile del presente contratto il Sig. xxx quale interlocutore e referente unico di xxx.

Art. 5 Corrispettivo e modalità di pagamento

1. Per la fornitura dei prodotti ed i servizi di manutenzione, help desk e supporto specialistico, la Società ha offerto in sede di gara i seguenti prezzi per ogni specifico prodotto o servizio:
 - Licenze Standard: Euro xxx
 - Licenze Basic: Euro xxx
 - Licenze Premium: Euro xxx
 - Licenze E5: Euro xxx
 - Licenze e soluzioni software - Sharepoint: Euro xxx
 - Servizio di manutenzione Licenze: Euro xxx
 - Servizi di Cloud Computing - PAAS: Euro xxx
 - Servizi di Help Desk – Servizi Cloud: Euro xxx
 - Servizi di supporto specialistico/sistemistico - Software: Euro xxx
 - Servizi di supporto specialistico/sistemistico – Servizi Cloud: Euro xxx

per un prezzo complessivo pari ad Euro xxx al netto dell'I.V.A. nella misura di legge.

2. Il corrispettivo si intende offerto da xxx in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Detto corrispettivo è quindi da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.
3. La Società provvederà ad emettere fattura per la fornitura delle licenze e del servizio di Cloud PAAS con modalità annuale anticipata in relazione alle licenze effettivamente attivate.

4. Il servizio di Help desk ed il servizio di manutenzione verrà fatturato con cadenza trimestrale posticipata.
5. Il servizio di supporto specialistico verrà fatturato con cadenza trimestrale in relazione al numero di giornate effettivamente erogato.
6. La liquidazione dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese, previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, al fine di accertare la regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.
7. Trentino Sviluppo S.p.A. è soggetta alla fatturazione elettronica P.A., il codice univoco da utilizzare è In base alla normativa sulla scissione dei pagamenti (split-payment) nell'emissione della fattura elettronica il campo "Esigibilità IVA" dovrà essere valorizzato con la lettera "S". La fattura dovrà riportare il numero di protocollo, il Codice CIG del presente contratto.

Art. 6 Subappalto

1. La Stazione Appaltante prende atto che la Società non ha prodotto, unitamente all'offerta e agli altri documenti per la partecipazione alla gara, alcuna dichiarazione di subappalto e pertanto, ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 28, comma 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, non potrà essere autorizzata a subappaltare parti delle attività oggetto del presente contratto.

[Oppure se è stata presentata la dichiarazione di subappalto]:

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il subappalto delle attività oggetto del contratto avverrà nei limiti di cui alla dichiarazione della Società affidataria presentata in sede di offerta e allegata al presente contratto, quale sua parte integrante e sostanziale ed in base a quanto previsto dall'art. 26 Legge Provinciale 9 marzo 2016 n. 2.

Art. 7 Avalimento (eventuale)

1. La Società aggiudicataria sarà direttamente responsabile del mancato rispetto da parte dell'Impresa ausiliaria xxxxxx, di cui si è avvalsa per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. del capitolato d'oneri, dell'obbligo dalla stessa assunto di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto tali requisiti e le relative risorse.

Art. 8 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P.2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La Stazione Appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 9 Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La Società ha costituito la cauzione di Euro xxx prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante xxxx di data xxxx rilasciata da xxxxx
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
4. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di imprese la fideiussione o polizza assicurativa deve riportare quale contraente il Raggruppamento stesso. *(eventuale)*
5. Come previsto dal Capitolato d'oneri, la garanzia definitiva dovrà rispettare gli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e

Trentino Sviluppo Spa

socio unico
cap. soc. € 200.000.000 i.v.
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.
di Trento n. 00123240228
Società sottoposta all'attività
di direzione e coordinamento
della Provincia autonoma di Trento

Sede legale e operativa

Polo Tecnologico
Via Fortunato Zeni, 8
38068 Rovereto (TN)
Tel. +39 0464 443111
info@trentinosviluppo.it
segreteria@pec.trentinosviluppo.it

contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 10 Verifiche - Collaudi

1. Nel periodo di efficacia del presente Contratto, il Referente della Stazione Appaltante avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato d'oneri, al Capitolato Tecnico e relativo Allegato tecnico e alla offerta tecnica presentata. L'Appaltatore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche.
2. L'Appaltatore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Stazione Appaltante mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente comma, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali l'Appaltatore dovrà dare comunicazione di "pronto alla verifica".
3. In ogni caso, la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta dall'Appaltatore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Art. 11 Penali

1. In caso di inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto sono previste le seguenti penali:
 - a. Mancato rispetto tempo di provisioning servizio Cloud Computing PAAS: per ogni giorno di ritardo per cause imputabili all'aggiudicatario verrà applicata una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00).
 - b. Mancato rispetto tempo di consegna della soluzione Sharepoint: per ogni giorno di ritardo per cause imputabili all'aggiudicatario verrà applicata una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00).
 - c. Mancato rispetto dei tempi di presa in carico per i servizi di manutenzione per più di 5 volte in un periodo di 30 giorni: verrà applicata una penale pari all'1% del corrispettivo previsto per il servizio di manutenzione;
 - d. Mancato rispetto dei tempi di presa in carico per i servizi di manutenzione per più di 10 volte in un periodo di 30 giorni: verrà applicata una penale pari all'2% del corrispettivo previsto per il servizio di manutenzione;

- e. Mancato rispetto dei tempi di risoluzione dei malfunzionamenti per i servizi di manutenzione per più di 5 volte in un periodo di 30 giorni: verrà applicata una penale pari all'1% del corrispettivo previsto per il servizio di manutenzione;
 - f. Mancato rispetto dei tempi di risoluzione dei malfunzionamenti per i servizi di manutenzione per più di 10 volte in un periodo di 30 giorni: verrà applicata una penale pari all'2% del corrispettivo previsto per il servizio di manutenzione.
2. L'entità delle penali è stabilita previa contestazione scritta, avverso la quale la Società avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
 3. Nel caso in cui la Società non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti alla Società in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
 4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. xx, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
 5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 12 Brevetti Industriali e Diritti d'autore

1. La Società assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Trentino Sviluppo azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso la Società solleverà e terrà indenne Trentino Sviluppo, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Trentino Sviluppo.
3. Trentino Sviluppo si obbliga ad informare prontamente per iscritto alla Società delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, Trentino Sviluppo riconosce alla Società la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da Trentino Sviluppo.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui sopra, Trentino Sviluppo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando il corrispettivo versato, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso di dispositivi

o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 13 Sospensione

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 14 Modifiche

1. Durante il periodo di efficacia del Contratto, le modifiche allo stesso possono essere effettuate nelle ipotesi, alle condizioni e con le modalità previste dal presente contratto ed in ossequio a quanto previsto all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In particolare Trentino Sviluppo S.p.A. nella sua qualità di ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento, è soggetta alla disciplina provinciale in materia di appalti e contratti, in particolare, ai sensi dell'art.39 bis della L.P. 23/1990 la stessa può aderire a convenzioni stipulate dalla stessa Provincia. Per tale motivo nel caso in cui., nel periodo di vigenza del presente contratto, la Provincia autonoma di Trento attivasse una convenzione per la fornitura dei servizi di cui al presente contratto, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dalla Società affidataria, la stessa accetta sin d'ora le modifiche al presente contratto al fine di garantire le medesime condizioni migliorative.
3. Laddove la Società non potesse garantire tali condizioni o non le ritenesse altresì convenienti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante mediante PEC o raccomandata a.r., entro 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di modifica da parte di Trentino Sviluppo. In assenza di tale comunicazione, le modifiche si riterranno accettate.
4. Trentino Sviluppo, a seguito della ricezione della comunicazione di cui al comma 3, potrà recedere dal relativo contratto dando un preavviso di almeno 15 giorni.
5. La Stazione Appaltante, in caso di recesso, procederà al pagamento dei corrispettivi per l'attività effettivamente eseguita secondo le modalità previste dall'art. 5.

Art. 15 Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 Risoluzione

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e ogni altro caso previsto dalla legge, dal contratto o dal presente capitolato;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. xx del presente capitolato;
 - e. accertate e gravi violazioni agli obblighi di cui al capitolato d'oneri o a quanto offerto in sede di gara;
 - f. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g. applicazione di complessive tre penali o applicazione di un numero di penali il cui importo, calcolato ai sensi dell'articolo precedente, superi il 10% dell'importo netto contrattuale;
 - h. venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione della procedura di gara;
 - i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - j. reiterazione dell'inosservanza dell'offerta migliorativa presentata in sede di offerta tecnica;
 - k. gravi violazioni in materia di brevetti e diritto d'autore;
 - l. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - m. mancato reintegro della cauzione entro il termine imposto ai sensi dell'art. xx del presente contratto;
 - n. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
3. I casi elencati saranno contestati alla Società per iscritto dalla Stazione Appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti della Società di qualsivoglia natura.
5. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Art. 17 Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo della Società tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, la Società si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere a Trentino Sviluppo, prima dell'inizio dell'attività, copia delle polizze suddette.
3. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) - unico- rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.
4. La Società sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 18 Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 19 Sicurezza

1. L'Appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto.
4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 20 Trattamento dati personali

1. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale della Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte Lettera di Invito e di quanto sopra precisato.
2. La Società acconsente, altresì, a che il nominativo del fornitore ed il valore del Contratto siano diffusi tramite i siti internet www.trentinosviluppo.it e gli altri siti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.trentinosviluppo.it, sezione "Società Trasparente".
3. L'Appaltatore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, da parte della Stazione Appaltante, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento verranno evidenziate le modalità con le quali comunicare eventuali problematiche in particolare rivolte alla perdita di dati per i quali le normative prevedono un tempo di comunicazione ben definito.
4. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dalla Stazione Appaltante, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali risponderà integralmente del danno cagionato agli

“interessati”. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

6. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

Art. 21 Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento

1. xxx con la firma del presente contratto dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012”, dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale (http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/SocietàTrasparente/Società_Trasparente.aspx) e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Art. 22 Foro competente

1. Il presente Contratto è regolato ed interpretato sulla base della legge italiana.
2. Ogni controversia nascente dal presente Contratto o ad esso relativa, incluse le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione, all'inadempimento o alla risoluzione dello stesso Contratto, sarà devoluta in via esclusiva al giudice competente del Foro di Rovereto.

Art. 23 Legge 13 agosto 2010 n. 136 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Per l'effetto xxx si impegna ad esibire, a semplice richiesta di Trentino Sviluppo S.p.A., la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al comma precedente.
2. Senza pregiudizio delle ordinarie facoltà spettanti a entrambe le parti in ordine alla risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 24 Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.*

Art. 25 Spese Contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al presente contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico della Società.

Art. 26 Norma di chiusura

1. Per quanto non disciplinato dal presente Contratto, si rinvia al Capitolato d'Oneri, al Capitolato tecnico e relativi allegati nonché all'offerta tecnica ed economica.
2. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente contratto.

TRENTINO SVILUPPO S.p.A.

XXXXXXXXXX

Nome Società

Il Legale Rappresentante

XXXXXXXXXX

Trentino Sviluppo Spa

socio unico
cap. soc. € 200.000.000 i.v.
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.
di Trento n. 00123240228
Società sottoposta all'attività
di direzione e coordinamento
della Provincia autonoma di Trento

Sede legale e operativa

Polo Tecnologico
Via Fortunato Zeni, 8
38068 Rovereto (TN)
Tel. +39 0464 443111
info@trentinosviluppo.it
segreteria@pec.trentinosviluppo.it



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

FIRMATO DIGITALMENTE

Trentino Sviluppo Spa

socio unico
cap. soc. € 200.000.000 i.v.
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.
di Trento n. 00123240228
Società sottoposta all'attività
di direzione e coordinamento
della Provincia autonoma di Trento

Sede legale e operativa

Polo Tecnologico
Via Fortunato Zeni, 8
38068 Rovereto (TN)
Tel. +39 0464 443111
info@trentinosviluppo.it
segreteria@pec.trentinosviluppo.it

